Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1117.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere l'insegnamento di « antichità greche e romane » è soppresso.

Nello stesso elenco sono, inoltre, inseriti i seguenti insegnamenti:

antichità romane;
antichità greche;
psicologia sociale della famiglia;
storia e istituzioni dell'Oriente cristiano;
lingua e letteratura siriaca;
lingua e letteratura georgiana;
lingua e letteratura armena.

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

psicologia sociale della famiglia;
storia e istituzioni dell'Oriente cristiano.

Art. 17 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono inseriti i seguenti insegnamenti:

lingua e letteratura georgiana;
lingua e letteratura armena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1118.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 275, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria (scuola diretta ai fini speciali), la frase: « La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola stessa, e da altri docenti », è soppressa e sostituita dalla seguente: « La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 287, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di logopedia (scuola diretta ai fini speciali), la frase: « La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa e da altri docenti », è soppressa e sostituita dalla seguente: « La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1119.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1233 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 421, relativo all'elenco delle scuole e dei corsi annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è integrato nel senso che dopo il n. 27), e con lo spostamento della numerazione successiva è inscrito quanto segue:

28) scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura che conferisce il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura.

Art. 2.

Il testo dell'art. 422, relativo agli ordinamenti degli studi delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato nel senso che dopo l'ordinamento della scuola in otorinolaringoiatria è aggiunto quello della scuola in pediatria preventiva e puericultura.

Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

Presso l'istituto di clinica pediatrica dell'Università di Padova è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;
b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di trentasei complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1º Anno:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;

7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patôlogia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantili;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia e odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Padova.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola, per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale sarà svolto presso le strutture afferenti alla cattedra di puericultura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto, almeno in parte, presso gli ambulatori e consultori pediatrici costituiti nei distretti sanitari del comune di Padova. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1120**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. G 111930 del 12 ottobre 1981;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 24 dicembre 1979, è rettificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 129 l'estensione temporale dell'insegnamento di « bonifica ed irrigazione » compreso nell'elenco degli insegnamenti afferenti all'istituto di costruzioni idrauliche è rettificata da annuale in semestrale;

la denominazione dell'insegnamento di « scienza delle costruzioni (meccanici, aeronautici) » compreso nell'elenco degli insegnamenti afferenti all'istituto di scienza delle costruzioni, è rettificata in « scienza delle costruzioni (aeronautici, meccanici) »;

nell'elenco degli insegnamenti afferenti all'istituto di elettrotecnica è inserito l'insegnamento di « elettrotecnica (edili) ».

Nell'art. 132 la denominazione dell'insegnamento di « elettrotecnica (civili) » del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) è rettificata in « elettrotecnica (edili) ».

Nell'art. 137 la denominazione dell'insegnamento di « idraulica (chimici, meccanici, minerari) » del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria meccanica è rettificata in « idraulica (aeronautici, chimici, meccanici, minerari) »;

Nell'art. 139 la denominazione dell'insegnamento di « misure e strumentazione nucleari » del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria nucleare è rettificata in « misure e strumentazioni nucleari »;

Nell'art. 140, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria, l'estensione temporale dell'insegnamento di bonifica ed irrigazione è rettificata da annuale in semestrale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1121.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo comma dell'art. 615, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 476, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di diciotto per anno di corso e complessivamente di settantadue iscritti per l'intero corso di studi ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 739, relativo alla scuola di specializzazione in pediatria della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di ottantadue per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1982, n. 125.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana per l'attribuzione al presidente della regione, nell'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative di competenza regionale, della adozione dei provvedimenti demandati al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nell'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione previste dall'art. 43 dello statuto medesimo, il presidente della regione adotta, nel territorio regionale, i provvedimenti demandati al Capo dello Stato.

Qualora detti provvedimenti debbano essere adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri o su proposta dei Ministri competenti, il presidente della regione provvede previa deliberazione della giunta regionale o su proposta degli assessori regionali competenti per materia.

Art. 2.

Laddove l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 debba essere preceduta da pareri di organi consultivi, l'amministrazione regionale si avvale dei propri organi consultivi ovvero, in mancanza di questi, dei competenti organi dello Stato, sino a quando la regione non avrà diversamente provveduto.

Se nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto l'amministrazione regionale è tenuta a richiedere pareri di organi consultivi dello Stato, questi sono direttamente richiesti dal presidente della regione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 25

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 1982.

Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 100 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che per gli istituti di Palermo casa circondariale femminile e Palermo custodia preventiva minorenni l'inizio dei lavori subisce notevoli ritardi e che per gli stessi potrà provvedersi diversamente, si ritiene opportuno stralciare le opere incluse nel programma con decreto interministeriale 30 marzo 1972;

Considerato che nell'ambito del territorio dei comuni di Fossano, Grosseto e Cagliari non sono state reperite aree idonee per la costruzione di nuovi istituti, occorre stralciare le opere incluse nel programma di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che per la costruzione delle case circondariali di Siracusa, Vallo della Lucania e Marsala e delle custodie preventive minorenni di Salerno e Napoli si sono verificati notevolissimi ritardi e sono insorte cause ostative, è necessario procedere, fino al superamento delle suddette cause ritardanti, alla revoca dei finanziamenti sinora concessi, salvo poi il successivo reintegro;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento delle case circondariali di Ancona, Salerno e Voghera, attesa la necessità di avere urgentemente la disponibilità degli stessi;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento delle caserme agenti nelle costruende case circondariali di Firenze, Spoleto e Foggia;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

E' stralciata la costruzione della casa circondariale femminile di Palermo e della custodia preventiva minorenni di Palermo, prevista in programma con decreto interministeriale 30 marzo 1972.

Sono stralciate dal programma le costruzioni della casa di reclusione di Fossano e delle case circondariali di Grosseto e Cagliari.

E' revocato lo stanziamento finora concesso, salvo successivo reintegro, per la costruzione delle case circondariali di Siracusa, Vallo della Lucania e Marsala e delle custodie preventive minorenni di Salerno e Napoli.

E' approvata l'assegnazione dei fondi necessari al completamento delle opere presso gli istituti appresso indicati, da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119:

Ancona C.C. es. fin. 1981 . L. 2.000.000.000

Salerno C.C. es. fin. 1981 . L. 2.137.000.000

Voghera C.C. es. fin. 1981 . . L. 5.000.000.000
es. fin. 1982 . . » 4.800.000.000

L. 9.800.000.000

Firenze C.C. es. fin. 1981 . . L. 3.000.000.000
es. fin. 1982 . . . » 4.000.000.000

L. 7.000.000.000

Spoleto C.R.-C.C. es. fin. 1981 . . L. 1.650.000.000

Foggia C.C. es. fin. 1981 . . . L. 707.000.000

La somma recuperata per quanto sopra nella seguente misura:

legge 12 dicembre 1971, n. 1133 . L. 5.670.000.000
legge 1° luglio 1977, n. 404:
es. fin. 1979 . . . . L. 5.100.000.000
es. fin. 1980 . . . . . » 7.600.000.000
es. fin. 1981 . . . . . . » 7.500.000.000
es. fin. 1982 . . . . » 5.400.000.000

leggi 24 aprile 1980, n. 146 e 30 marzo 1981, n. 119:
es. fin. 1981 . . . . . . L. 5.831.500.000
es. fin. 1982 . . . . . . » 5.300.500.000

unitamente a quella derivante dallo stralcio della casa circondariale di Cairo Montenotte di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1982, di cui:

legge 12 dicembre 1971, n. 1133 . L. 209.000.000
leggi 24 aprile 1980, n. 146 e 30 marzo 1981, n. 119:
es. fin. 1981 . . . . . L. 1.000.000.000
es. fin. 1982 . . . . . » 6.700.000.000

sarà accantonata come segue:

L. 5.879.000.000 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, per interventi che si rendessero necessari nel corso di esecuzione;

L. 25.600.000.000 della legge 1° luglio 1977, n. 404, per interventi che si rendessero necessari nel corso di esecuzione, distribuita nei rispettivi esercizi finanziari e la cui disponibilità sarà:

es. fin. 1979 . . . . L. 5.100.000.000
es. fin. 1980 . . . . » 7.600.000.000
es. fin. 1981 . . . . » 7.500.000.000
es. fin. 1982 . . . . » 5.400.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, n. 146, art. 25, e 30 marzo 1981, n. 119, art. 20, è la seguente:

per l'esercizio finanziario 1981 . L. 52.516.862.000
per l'esercizio finanziario 1982 . » 104.481.000.000
per l'esercizio finanziario 1983 . » 442.482.000.000
per l'esercizio finanziario 1984 . » 94.700.000.000

Totale complessivo . . . L. 694.179.862.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1982

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(1695)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 marzo 1982.

Canoni per l'uso delle stazioni terrene della società Telespazio da parte di amministrazioni e società concessionarie per lo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 24 della convenzione del 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satelliti Intelsat, adottato a Washington il 20 agosto 1971, ratificato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1973, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 26 marzo 1973, con il quale venne stabilito in 50.000 franchi-oro per anno il canone per l'uso della stazione terrena del Fucino per circuiti telefonici a 4 kHz via satellite Intelsat;

Vista la decisione adottata del gruppo di lavoro « Finanziario Intelsat » della CEPT, con la quale il canone annuo relativo all'uso delle stazioni terrene italiane per ogni circuito per trasmissioni dati fino a 56 kbit/s, via satelliti Intelsat è stato stabilito nella misura di franchi-oro 150.000;

Vista la richiesta della società Telespazio per la determinazione del canone per l'uso delle stazioni terrene italiane per l'utilizzazione degli accessi al sistema Spade;

Considerata la necessità di stabilire i canoni che gli utilizzatori per collegamenti di telecomunicazioni delle stazioni terrene italiane — amministrazioni o società concessionarie — dovranno corrispondere alla società Telespazio;

Vista la richiesta della società Telespazio per l'approvazione formale da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dei predetti nuovi canoni;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Canone per l'uso delle stazioni terrene della società Telespazio per la realizzazione di circuiti per trasmissioni dati fino a 56 kbit/s.

Per la locazione di circuiti per trasmissione dati con velocità fino a 56 kbit/s il canone per l'uso delle stazioni terrene del Fucino e di Gera Lario è di 150.000 franchi-oro annui.

Art. 2.

Canone per l'uso delle stazioni terrene della società Telespazio per l'utilizzazione degli accessi al sistema Spade.

Per l'uso degli accessi al sistema Spade su un circuito di tipo telefonico via satellite Intelsat, il canone per l'uso delle stazioni terrene del Fucino e di Gera Lario è di 60.000 franchi-oro annui.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1982

Il Ministro: GASPARI

(1721)

DECRETO 18 marzo 1982.

Canoni dovuti alla società Telespazio per l'utilizzazione di circuiti via satellite Intelsat per servizi televisivi comprensivi del canale audio internazionale, da parte di amministrazioni, di società concessionarie e di emittenti private.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 24 della convenzione del 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite Intelsat, adottato a Washington il 20 agosto 1971, ratificato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1973, n. 163;

Considerata la necessità di stabilire i canoni che gli utilizzatori dei collegamenti per servizi televisivi a mezzo di satelliti artificiali Intelsat — amministrazioni, società concessionarie ed emittenti private — delle stazioni terrene dovranno corrispondere alla società Telespazio;

Preso atto degli accordi intervenuti fra le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni europee in sede CEPT relativi ai nuovi canoni di pertinenza europea via satellite Intelsat;

Preso atto dell'accordo intervenuto fra la società Telespazio e l'Unione europea di radiodiffusione per la determinazione dei canoni televisivi via satellite Intelsat per servizi occasionali multilaterali e unilaterali coordinati dall'UER;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni dovuti alla società Telespazio per l'utilizzazione di circuiti via satellite Intelsat per servizi televisivi comprensivi del canale audio internazionale, da parte di amministrazioni, di società concessionarie e di emittenti private, sono quelli indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

Canoni per servizi occasionali

Per i primi 10 minuti di trasmissione . . . . = Franchi oro 2.300

Per ogni minuto o frazione di minuto supplementare . . . . = Franchi oro 80

Art. 3.

Canoni per servizi occasionali notturni

Dalle ore 10,00 alle ore 14,00 GMT (ora media di Greenwich):

per i primi 10 minuti di trasmissione . . . . = Franchi oro 1.000

per ogni minuto o frazione di minuto supplementare . . . . = Franchi oro 100

Art. 4.

Canoni per i servizi su contratto

Per servizi televisivi di eventi compresi in un arco di tempo non superiore ad un mese e qualora la spesa sia contenuta tra 25.000 e 50.000 Franchi oro, si applica una riduzione del 10% dei canoni per servizi occasionali di cui al precedente art. 2.

Per servizi televisivi di eventi compresi in un arco di tempo non superiore ad un mese, e qualora la spesa sia superiore a 50.000 Franchi oro si applica una riduzione del 20% dei canoni per servizi occasionali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Canoni per servizi giornalieri regolari

Per servizi televisivi di eventi giornalieri della durata minima di 10 minuti per servizio, per almeno 5 giorni alla settimana, si applica una riduzione del 40% dei canoni per servizi occasionali di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Canoni per servizi occasionali multilaterali e unilaterali coordinati dall'UER

Per i primi 10 minuti di trasmissione . . . . = Franchi oro 1.700

Per ogni minuto o frazione di minuto supplementare . . . = Franchi oro 50

Art. 7.

I canoni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono comprensivi:

della quota relativa all'uso di un canale televisivo tra i satelliti Intelsat e le stazioni terrene della società Telespazio;

della quota relativa all'uso delle predette stazioni terrene.

Per quanto attiene alle utilizzazioni richieste per le esigenze del servizio pubblico nazionale, i canoni sopra indicati sono comprensivi anche della quota relativa all'uso dei circuiti terrestri di raccordo tra le stazioni terrene della società Telespazio rispettivamente con le sedi di Roma e Milano della concessionaria del servizio pubblico nazionale.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1982

Il Ministro: GASPARI

(1722)

DECRETO 18 marzo 1982.

Canoni dovuti alla società Telespazio per l'utilizzazione dei circuiti via satellite Intelsat per servizi di telecomunicazioni da parte di amministrazioni e società concessionarie.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 24 della convenzione del 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satelliti Intelsat, adottato a Washington il 20 agosto 1971, ratificato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1973, n. 163;

Vista la decisione adottata nel gennaio 1981 dal consiglio dei governatori dell'Intelsat, con la quale il canone mensile relativo alla utilizzazione permanente di una unità del segmento spaziale è stato stabilito nella misura di dollari USA 390;

Vista la decisione adottata nel gennaio 1981 del consiglio dei governatori dell'Intelsat, con la quale il canone giornaliero per la utilizzazione del satellite per l'instradamento dei traffici di telecomunicazioni in caso di interruzione del mezzo via cavo, quale via di soccorso, è stato stabilito nella misura di dollari USA 28;

Vista la decisione adottata nel gennaio 1981 dal consiglio dei governatori dell'Intalsat, con la quale il canone per ogni minuto di occupazione del circuito via satellite mediante accesso al sistema Spade è stato stabilito nella misura di dollari USA 0,055;

Considerata la necessità di stabilire i canoni che gli utilizzatori del segmento spaziale per collegamenti di telecomunicazioni — amministrazioni o società concessionarie — dovranno corrispondere alla società Telespazio;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 20 marzo 1975 con il quale venne stabilito in dollari USA 9.000 per anno il canone per la utilizzazione permanente di una unità del segmento spaziale Intelsat;

Vista la richiesta della società Telespazio per l'approvazione formale da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dei predetti nuovi canoni;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Canone per l'utilizzazione permanente di una unità del segmento spaziale per servizi di telecomunicazioni

Per la utilizzazione permanente di una unità del segmento spaziale via satellite Intelsat, il canone mensile è di dollari USA 390.

Art. 2.

Canone per l'utilizzazione del segmento spaziale per servizi di telecomunicazioni mediante accesso al sistema Spade.

Per la utilizzazione di una unità del segmento spaziale via satellite Intelsat mediante accesso al sistema Spade il canone per ogni minuto di occupazione è di dollari USA 0,055.

Art. 3.

Canone per l'utilizzazione del satellite per l'instradamento dei traffici di telecomunicazioni in caso di interruzione del mezzo via cavo.

Per la utilizzazione del satellite Intelsat per l'instradamento dei traffici di telecomunicazioni in caso di interruzione del mezzo via cavo, quale via di soccorso, il canone giornaliero è di dollari USA 28.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 7 febbraio 1975, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1982

Il Ministro: GASPARI

(1720)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 8 agosto 1977 concernente l'autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini raccordati Rogoredo », in Milano, a gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 21 settembre 1973, con il quale è stata istituita la sezione doganale « Magazzini raccordati di Rogoredo », dipendente dalla dogana di Milano;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977, con il quale è stata concessa autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali raccordati Rogoredo », con sede in Milano, ad istituire e gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Considerata l'opportunità che le esigenze del centro di raccolta e smistamento di merci di Milano, gestito dalla S.p.a. « Magazzini generali raccordati Rogoredo », con sede in Milano, siano soddisfatte dalla sezione doganale « Magazzini raccordati di Rogoredo »;

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977 concernente l'autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini raccordati Rogoredo » di Milano a gestire un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, è così modificato:

« All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale " Magazzini raccordati di Rogoredo ", dipendente dalla dogana di Milano ».

Roma, addì 18 febbraio 1982

Il Ministro: FORMICA

(1589)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 marzo 1982.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento delle associazioni degli apicoltori.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83, 1983-84;

Visto, in particolare, l'art. 2, punto 1, del succitato regolamento, ai sensi del quale l'aiuto è concesso alle associazioni di apicoltori riconosciute;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, con il quale sono state fissate le modalità per il riconoscimento delle associazioni di apicoltori, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1196/81;

Visto il proprio decreto 14 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1981, con il quale sono state riconosciute alcune associazioni di apicoltori;

Ritenuta la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande di riconoscimento;

Decreta:

Le associazioni di apicoltori in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981, non riconosciute con decreto ministeriale 14 luglio 1981 e che intendano ottenere il riconoscimento d'idoneità prescritto per la richiesta dell'aiuto devono presentare apposita domanda in carta legale corredate da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VII, entro e non oltre il 21 aprile 1982.

Le associazioni di secondo grado devono, inoltre, allegare alla domanda copia degli atti costitutivi e degli statuti degli organismi associati.

Roma, addì 4 marzo 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(1733)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 marzo 1982.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per l'acquavite di vino proveniente dalla Spagna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465 che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1963 con il quale è stata riconosciuta l'idoneità dei certificati per le acqueviti prodotte in Spagna;

Ritenuta la necessità di conformare il riconoscimento dei certificati al disposto dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465;

Considerato che le autorità spagnole hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per le acqueviti di vino prodotte in Spagna è il Ministero dell'agricoltura e della pesca;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dal Ministero dell'agricoltura e della pesca sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti di vino spagnole ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che le acqueviti posseggono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che le acqueviti non contengono alcool di sintesi.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 7 settembre 1963 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(1659)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 marzo 1982.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1982, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto, in particolare, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il CICR;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali fissano le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 25 marzo 1981), con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1981;

Ritenuto che a termini dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 2 dicembre 1978 la variazione o la conferma delle commissioni stesse sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro sentita la Banca d'Italia e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha proposto che per il corrente anno le commissioni in parola vengano confermate nella stessa misura dell'anno precedente;

Ritenuto che tale proposta può essere condivisa e occorrendo provvedere in merito;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1982 resta pari:

a) all'1,60% annuo per i finanziamenti all'esportazione effettuati con mezzi finanziari reperiti sul mercato internazionale;

b) all'1,60% annuo per le operazioni di smobilizzo « pro solvendo » qualora il titolo venga ceduto dall'intermediario creditizio con girata piena; la commissione è ridotta all'1% annuo qualora il titolo venga ceduto senza garanzia dall'intermediario;

c) all'1% *una tantum* per le operazioni di smobilizzo « pro soluto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1587)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa libraria Universitatis Studii Florentini » a r.l., in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 10 novembre 1981 nei confronti della società « Cooperativa Libraria Universitatis Studii Florentini » a r.l., con sede in Firenze dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società « Cooperativa libraria Universitatis Studi Florentini » a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Giuseppe Ragona in data 24 dicembre 1956 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Carlo Bossi nato il 2 giugno 1944 a Lucca ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1982

Il Ministro: Di Giesi

(1675)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 15 marzo 1982.

Proroga delle disposizioni del decreto ministeriale 18 dicembre 1980 sulla semplificazione delle procedure per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione in favore del Mezzogiorno, alle iniziative industriali realizzate nelle regioni colpite dal terremoto.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente la durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, che attribuisce poteri di attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, anche nei confronti di soggetti comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1981), concernente la semplificazione delle procedure per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione in favore del Mezzogiorno, alle iniziative industriali realizzate nelle regioni colpite dal terremoto;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981), concernente lo snellimento delle procedure per la concessione di agevolazioni industriali nel Mezzogiorno;

Considerato che permangono i motivi che hanno determinato l'emanazione del citato decreto ministeriale 18 dicembre 1980 per le zone terremotate e che pertanto si rende necessario procedere alla relativa proroga, tenendo conto delle nuove norme di cui al menzionato decreto ministeriale 6 agosto 1981;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1981 indicato al quinto comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 dicembre 1980 è prorogato al 30 giugno 1982, restando integralmente confermate tutte le altre disposizioni.

Per le iniziative industriali di cui all'art. 72, primo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, per le quali trovano applicazione le norme procedurali di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, l'erogazione del contributo in conto capitale per ogni stato di avanzamento è fissata nella misura dell'80 per cento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: Signorile

(1657)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1246**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Acqui Terme.

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Acqui Terme (Alessandria), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1982
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 320

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ceramica Saturnia di Corchiano (Viterbo), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ceramica Saturnia di Corchiano (Viterbo), è prolungata al 7 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 1° ottobre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 15 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neca - Necchi e Campiglio di Pavia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli Industriale, stabilimento di Limestre (Potenza) è prolungata al 15 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tesa S.r.l. di Sassari è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Due con sede in Assemini (Cagliari) è prolungata al 19 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fidass di Divana Dante & C. di Serravalle Scrivia (Alessandria) è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria F.lli Diana con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli) è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese) è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Irpea S.p.a. di Roma, stabilimento di Formia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Franco Pozzi in liquidazione con sede in Gallarate (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate, stabilimento di Tradate (Varese) è prolungata al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate, stabilimento di Tradate (Varese) è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis Impianti di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Sud Elettrodomestici di Giammoro (Messina), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « Safill » di Lucca, è prolungata al 4 ottobre 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniere di San Giovanni e Is Arenas di Iglesias (Cagliari) e Miniera di Su Zurfuru di Buggerru (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21; quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Terra di Lavoro di Panzera & Bove S.n.c., con stabilimento in Caserta, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società F.lli Rossi S.p.a. di Calzolaro di Umbertide (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica di Mazzate, con sede in Mazzate (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Klopman International di Frosinone, è prolungata al 19 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna con sede in Milano, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardona Val Trompia (Bergamo), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna con sede in Milano e stabilimento a Napoli, è prolungata al

9 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento a Napoli, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura Flavio Fassione, con stabilimento in Arsiero (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1980 al 20 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura Flavio Fassione, con stabilimento in Arsiero (Vicenza), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura Flavio Fassione, con stabilimento in Arsiero (Vicenza), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Aversa (Caserta), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria Contatti Elettrici Torino - I.C.E.T. di Spartà e F.lli di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1980 al 19 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Manetti & Roberts con sede legale e uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici di ricerca di Calenzano (Firenze), depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Casoria (Napoli) e Roma, è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati dei soli depositi e centri di distribuzione di Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli).

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Manetti & Roberts con sede legale ed uffici amministrativi in Firenze, stabilimento ed uffici tecnici di ricerca di Calenzano (Firenze), depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati dei soli depositi e centri di distribuzione di Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli).

(1623)

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri di Frosinone, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri di Frosinone, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta VI-CAP con sede in Viggiano (Potenza), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta VI-CAP con sede in Viggiano (Potenza), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 20 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. l'Oromeccanica di Bassano del Grappa (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. l'Oromeccanica di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Suisse Industria Prodotti Alimentari con sede a Varese e stabilimento a Novara, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Suisse Industria Prodotti Alimentari con sede in Varese e stabilimento a Novara, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IVIG Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo Attività Industriali Anagni di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria) - Centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria Meccanica Amiatina I.M.A. di Abbadia S. Salvatore (Siena), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria Meccanica Amiatina I.M.A. di Abbadia S. Salvatore (Siena), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Industria Meccanica Amiatina I.M.A. di Abbadia S. Salvatore (Siena), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrosud, con stabilimento in Airola (Benevento), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia con sede in Firenze e stabilimento a Serravalle Scrivia (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flap di Pomezia (Roma), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 24 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi Fonderia con stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi Fonderia con stabilimento in Napoli, è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ligure con sede in Milano, stabilimento di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ligure con sede in Milano, stabilimento di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), è prolungata al 21 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 27 settembre 1981. Si appli-

cano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler Italiana di Ariccia (Roma), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n 675, è individuato nei Comuni di Ariccia, Pomezia e Roma.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette con sede in Firenze, unità operativa in Sardegna, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia stabilimento di Cuneo, è prolungata al 3 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom con sede e stabilimento in Milano ora S.p.a. Tertulliano con sede in Milano, è prolungata al 28 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom con sede e stabilimento in Milano ora S.p.a. Tertulliano con sede in Milano, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom con sede e stabilimento in Milano ora S.p.a. Tertulliano con sede in Milano, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Milano, Opera, S. Giuliano, Cologno Monzese, Sesto S. Giovanni, Novate, Garbagnate e Bollate.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.P. Investimenti Speciali e Produttività con sede in Napoli e stabilimento in Casoria, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paravia Ascensori di Salerno, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Manifattura Grober S.p.a. con sede e stabilimento in Varallo Sesia (Vicenza), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lugifram-Bove e Panzera con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Ceramiche dei Visconti di Capodimonte, stabilimento di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio con sede in Galatina di Lecce, Cantieri di L'Aquila e provincia, è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, stabilimento di Vimodrone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AVIR - Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi con sede in Napoli, stabilimento in Corsico (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Hermanas di Bitonto (Bari), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Botti Giuseppe in Fucecchio (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1624)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Grado.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Grado è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 265.117.732 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 283.599.940 iscritto a ruolo a nome della ditta Tolloi Giovanna.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Gorizia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1536)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria civica delle imposte dirette di Monza.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1982 al titolare della esattoria civica delle imposte dirette di Monza è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 27.030.563.784 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 27.472.302.400 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Siplar soc. Petroli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1537)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Casnigo.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Casnigo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 366.538.571 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 367.723.260 iscritto a ruolo a nome della ditta Rand lombarda petroli S.p.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1538)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rufina.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Rufina è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 128.449.655 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 136.300.526 iscritto a ruolo a nome del contribuente Maurizio Saturni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Firenze darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1554)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Pirazzini Wanda, in Vallone di Senigallia

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 32.149.240 dovuto dalla ditta Pirazzini Wanda è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ancona è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1555)

Sospensione degli atti esecutivi esattoriali intrapresi a carico delle società « Imprese Marittime Fratelli Frassinetti », « Silmet » e « Sogeles », in Genova.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti delle società Imprese Marittime Fratelli Frassinetti, Silmet e Sogeles, per la riscossione del carico tributario di L. 100.572.364, sono stati sospesi ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici

mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Genova, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali delle sopramenzionate società. La sospensione sara. revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1556)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Costruzioni termomeccaniche, in Isso

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.679.050 dovuto dalla S.r.l. Costruzioni termomeccaniche, in Isso (Bergamo), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1640)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di L. 48.335.257 per la costruzione degli asili-nido comunali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1981.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto n. 132069 del 10 novembre 1981 registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1981, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 278, con il quale è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare complessivo di L. 48.335.257 versati da altri enti nell'anno 1980 per la costruzione ed il completamento degli asili-nido comunali leggi n. 1044/71 e n. 981/77;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di L. 48.335.257 (quarantottomilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantasette) in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati dalla commissione interregionale con il quale è stata effettuata la ripartizione di L. 55.800.000.000; tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati al bilancio dello Stato, da altri enti previdenziali per gli scopi citati nelle premesse:

Piemonte	L.	3.559.650
Valle d'Aosta	»	125.150
Lombardia	»	7.026.960
Bolzano	»	778.200
Trento	»	688.770
Veneto	»	3.512.760
Friuli-Venezia Giulia	»	931.270
Liguria	»	1.240.600
Emilia-Romagna	»	2.917.087
Toscana	»	2.438.560
Umbria	»	795.360
Marche	»	1.100.940
Lazio	»	4.082.700
Abruzzi	»	1.071.900
Molise	»	257.300
Campania	»	5.339.700
Puglia	L.	3.741.960
Basilicata	»	771.920
Calabria	»	1.866.290
Sicilia	»	4.646.050
Sardegna	»	1.442.130
	L.	48.335.257

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 48.335.257 (quarantottomilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantasette) derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981.

Art. 3.

E' autorizzata sul cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1981 la emissione degli ordinativi diretti per complessive L. 48.335.257 (quarantottomilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantasette) a favore di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'art. 1.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore del creditore sul conto corrente fruttifero acceso con il Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1981

Il direttore generale: CAMERA

(1626)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Hormo 7 dell'impresa Shell Italia S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1982, è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Hormo 7 concessa all'impresa Shell Italia - S.p.a., in Milano, via Londonio, 2, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1641)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Autorizzazione all'Istituto nazionale per il commercio estero ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti, il 3 marzo 1982, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 203, col quale sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, l'Istituto nazionale per il commercio estero è stato autorizzato ad accettare la donazione di un dipinto di G. De Chirico denominato «Le muse inquietanti» datato 1950 e del valore di L. 140.000.000, disposta dai produttori di vino italiani, rappresentati dal sig. Pino Khail, editore.

(1660)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Milano

Con decreto interministeriale 12 marzo 1982, n. 74, è stato annullato il precedente decreto 18 novembre 1974, n. 647, e, contestualmente, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, di una aliquota del poligono di tiro a segno, sito in piazzale Accursio n. 21, Milano, riportata nel catasto del comune di Milano al foglio n. 179, particelle numeri 41/b, 43, 44 e 45 della superficie complessiva di mq 36.481.

(1649)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 29 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1321,30	1321,30	1321,30	1321,30	1321,25	1321 —	1321,20	1321,30	1321,30	1321,30
Dollaro canadese	1073,95	1073,95	1074 —	1073,95	1075 —	1073 —	1073,75	1073,95	1073,95	1073,95
Marco germanico	547,70	547,70	548,30	547,70	548,50	547,65	547,71	547,70	547,70	547,70
Fiorino olandese	494,25	494,25	494,90	494,25	495,50	494,20	494,15	494,25	494,25	494,30
Franco belga	29,025	29,025	29,08	29,025	29 —	29,05	29,05	29,025	29,025	29 —
Franco francese	210,052	210,052	210,55	210,052	210 —	210,50	210,70	210,052	210,052	210,50
Lira sterlina	2358 —	2358 —	2362 —	2358 —	2351,50	2355 —	2358,60	2358 —	2358 —	2358 —
Lira irlandese	1899 —	1899 —	1902 —	1899 —	1902 —	—	1900 —	1899 —	1899 —	—
Corona danese	160,45	160,45	160,60	160,45	160,75	160,40	160,55	160,45	160,45	160,45
Corona norvegese	215,86	215,86	215,60	215,86	216 —	215,65	215,93	215,86	215,86	215,85
Corona svedese	222,55	222,55	222,40	222,55	222,50	222,50	222,67	222,55	222,55	222,55
Franco svizzero	687,48	687,48	687,60	687,48	687 —	687,50	687,55	687,48	687,48	687,45
Scellino austriaco	78 —	78 —	78,05	78 —	78,10	78 —	77,97	78 —	78 —	78 —
Escudo portoghese	18,50	18,50	18,55	18,50	18,50	18,45	18,60	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,413	12,413	12,41	12,413	12,40	12,40	12,4130	12,413	12,413	12,42
Yen giapponese	5,335	5,335	5,34	5,335	5,30	5,35	5,3350	5,335	5,335	5,34
E.C.U.	1314,34	1314,34	—	1314,34	—	—	1314,34	1314,34	1314,34	—

Media dei titoli del 29 marzo 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	40,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	95,675
» 5,50% » » 1968-83	91,900
» 5,50% » » 1969-84	83,600
» 6% » » 1970-85	79,150
» 6% » » 1971-86	76,400
» 6% » » 1972-87	78,400
» 9% » » 1975-90	76,100
» 9% » » 1976-91	69,775
» 10% » » 1977-92	76,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,725
» » » » 1- 5-1980/82	99,700
» » » » 1- 6-1980/82	99,725
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,775
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,400
» » » » 1- 9-1981/83	99,300
» » » » 1-10-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	98,750
» » » » 1- 4-1981/84	99,175
» » » » 1- 6-1981/84	99,025
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	99,600
» » Pol. 12% 1- 4-1982	99,625
» » » 15% 1- 1-1983	97,075
» » » 18% 1- 7-1983	99,475
» » » 12% 1-10-1983	90,325
» » » 12% 1- 1-1984	88,875
» » » 12% 1- 4-1984	87,775
» » » 12% 1-10-1984	86,350
» » Nov. 12% 1-10-1987	80,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1321,250
Dollaro canadese	1073,85
Marco germanico	547,705
Fiorino olandese	494,20
Franco belga	29,037
Franco francese	210,61
Lira sterlina	2358,30
Lira irlandese	1899,500
Corona danese	160,50
Corona norvegese	215,895
Corona svedese	222,610
Franco svizzero	687,515
Scellino austriaco	77,985
Escudo portoghese	18,550
Peseta spagnola	12,413
Yen giapponese	5,335
E.C.U.	1314,340

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico consorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di filosofia (per la seconda cattedra di storia della filosofia) posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di storia della filosofia, alle ore 9 del sessantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda clinica medica (per le esigenze della prima cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del sessantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto ed i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del centodiciannovesimo giorno non festivo, successivo a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1709)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze politiche:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di storia medievale e moderna (per le esigenze della prima cattedra di storia medievale) . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1703)

Concorsi a posti di coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'uffico personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto ed il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di industrie agrarie . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, e corredate dei titoli valutabili devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto ed il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto d'igiene . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica tisiologica e malattie dell'apparato respiratorio . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1705)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di zootecnica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere presentate o fatte pervenire al seguente indirizzo: Università di Padova - Ufficio concorsi - Via VIII Febbraio n. 2 - 35100 Padova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di istologia ed embriologia generale . . . posti 1
cattedra di farmacologia . . . » 1
istituto di radiologia . . . » 1
istituto di medicina legale e delle assicurazioni . . . » 1
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . » 1
cattedra di patologia generale . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di chimica fisica . . . posti 1
cattedra di chimica generale II . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

cattedra di elettrotecnica . . . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree . . . posti 1
centro di calcolo . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova 35100 - Via VIII Febbraio, 2, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(1706)

Concorso a nove posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Pavia.

Titolo di studio richiesto: licenza media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(1707)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

Istituto di parassitologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(1708)

Concorso riservato, per titoli, a otto posti di bidello, custode e usciere presso l'Università di Udine

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Udine, dalla quale risulta che sul contingente locale di diciannove unità sono tutt'ora vacanti otto posti di bidello, custode e usciere destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di otto posti di bidello, custode e usciere in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso l'Università di Udine.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza, ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola elementare;

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;
4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta morale e civile;
7) idoneità fisica all'impiego;
8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente) - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile *1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione* del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, provincie e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . . . . punti 2
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . . » 1
per entrambi i genitori a carico . . . . » 2
per un genitore a carico . . . . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione elementare):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » . . . . punti 3
con media di otto o con giudizio di « distinto » . » 2
con media di sette o con giudizio di « buono » . » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative inerenti alla qualifica* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale):

fino ad un massimo di . . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione:

fino ad un massimo di . . . . . . punti 1

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati bidelli, custodi ed uscieri in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria presso l'Università degli studi di Udine.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 43 *Istruzione, foglio n.* 329

ALLEGATO A

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente) - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . (provincia di . .) il e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . c.a.p. . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a otto posti di bidello, custode ed usciere, di ruolo in prova presso l'Università di Udine.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di scuola elementare;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3);

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, .

Firma . . (4)

(recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni) .

Visto si autentica per la firma del sig. . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del Capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1669)

Concorso riservato, per titoli, a otto posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Trieste, dalla quale risulta che sul contingente locale di centotrentuno unità sono tutt'ora vacanti otto posti di tecnico esecutivo destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di otto posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università degli studi di Trieste.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato A del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - (concorsi personale non docente) - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . . punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . punti 2
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . » 1
per entrambi i genitori a carico » 2
per un genitore a carico . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale:

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » . . punti 3
con media di otto o con giudizio di « distinto » » 2
con media di sette o con giudizio di « buono » » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative e professionali di carattere tecnico* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale):

fino ad un massimo di . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione:

fino ad un massimo di . . punti 1

Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università di Trieste ed assegnati agli istituti, cliniche e servizi generali delle facoltà e del rettorato, in relazione alle attitudini ed alle capacità possedute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1982
Registro n. 43 Istruzione, foglio n. 328

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente) - Viale Trastevere - 00153 ROMA.

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . c.a.p. . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso riservato a otto posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'Università degli studi di Trieste.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3);

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68.

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, . .

Firma . . (4)

(recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni) .

Visto si autentica per la firma del sig. . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del Capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1670)

Concorsi a posti di operaio di prima e di terza categoria presso l'Università degli studi di Modena (rettifiche)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981 alla pagina 6270 (numero redazionale 5568) relativo al concorso pubblico a cinque posti di operaio di prima categoria, si comunica che per la qualifica di mestiere di « conducente di automezzi con patente di 3° grado » i posti messi a concorso sono due anziché tre.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981 alla pagina 6270 (numero redazionale 5571) relativo al concorso a due posti di operaio di terza categoria, si comunica che per la qualifica di mestiere di « manovale » i posti messi a concorso sono due anziché uno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(1704)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantanove posti di vice direttore nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e dell'amministrazione periferica delle dogane, ruolo del personale amministrativo delle dogane, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1981 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 27 giugno 1981 il decreto ministeriale 14 marzo 1981 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a quarantanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e dell'amministrazione periferica delle dogane, ruolo del personale amministrativo delle dogane per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980.

(1684)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centottanta posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1979 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 24 giugno 1981 il decreto ministeriale 27 marzo 1979 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 27 febbraio 1978) del concorso speciale, per esami, su base regionale, a centottanta posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia (decreto ministeriale 6 novembre 1976).

(1685)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica alla graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciotto posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 12 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1980 del Ministero delle finanze è stato pubblicato in data 10 giugno 1981 il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 21 aprile 1978) del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria (decreto ministeriale 6 novembre 1976).

(1686)

Aumento, da due a quattro, del numero dei posti del concorso a vice direttore nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano.

I posti di vice direttore nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano, messi a concorso con il decreto ministeriale 24 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1981, sono stati elevati da due a quattro con decreto ministeriale 20 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1982, registro n. 10 Finanze, foglio n. 353.

(1643)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo della carriera di concetto tecnica (geometri).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella 3ª edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 1° marzo 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 9 novembre 1981, n. 12559, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1982, registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 344, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo della carriera di concetto tecnica (geometri) dell'A.N.A.S. indetto con decreto interministeriale 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 222.

(1606)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1982, n. 199, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1982, già fissate il 3 e 4 maggio 1982 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma, avranno luogo nei giorni 7 e 8 maggio 1982 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma, giusta decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 10283, con inizio alle ore 8.

(1549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

JOCKEY CLUB ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto nella qualifica di archivista-dattilografo/a del ruolo amministrativo, con riserva di conferimento di ulteriori due posti nella stessa qualifica.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico per esami per un posto nella qualifica di archivista-dattilografo/a ed eventualmente, nel caso in cui, all'atto della nomina del vincitore, risultassero disponibili per la scadenza del termine di cui all'art. 43 della medesima legge n. 70, per ulteriori due posti nella stessa qualifica del ruolo amministrativo del Jockey club italiano, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 87.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla direzione generale del Jockey club italiano in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 87 (c.a.p. 00186) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova di dattilografia ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'ente.

(1665)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN THIENE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Stabilimento ospedaliero di Malo:

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Stabilimento ospedaliero di Schio:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente della divisione di geriatria;
un posto di assistente del servizio di laboratorio analisi;
un posto di farmacista collaboratore.

Stabilimento ospedaliero di Thiene:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

(239/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 33, IN ROMANO DI LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Romano di Lombardia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Romano di Lombardia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Romano di Lombardia (Bergamo).

(237/S)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso le unità sanitarie locali n. 10, n. 15 e n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 10, in Guastalla (Reggio Emilia);

un posto di primario fisiatra presso l'unità sanitaria locale n. 15, in Finale Emilia (Modena);

un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 25, in S. Giorgio di Piano (Bologna).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle unità sanitarie locali competenti.

(238/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 88 del 31 marzo 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Associazione dei comuni «Brianza valle Seveso» - Unità socio sanitaria locale n. 62, in Meda: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. **37.**

Assestamento del bilancio per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 129 *del* 14 *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

(1483)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1982, n. **6.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, relativa alla istituzione del consiglio tecnico regionale per la sanità.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 1° *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è sostituito dal seguente:

« *Istituzione.* — E' istituito presso la giunta regionale il consiglio tecnico regionale per la sanità, con funzioni di organo tecnico-consultivo delle U.S.L. e degli altri enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario regionale.

Il consiglio tecnico regionale per la sanità assume le funzioni fino ad ora svolte in materia di sanità dai seguenti organismi tecnico-consultivi di livello regionale o provinciale, che sono contestualmente soppressi:

1) consigli provinciali di sanità;

2) commissioni provinciali per la tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;

3) comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;

4) commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano;

5) commissioni tecniche permanenti per i gas tossici ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

« Tra i compiti del consiglio tecnico regionale per la sanità e compresa anche la consulenza relativa:

alla verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;

alla verifica della validità tecnica delle soluzioni prescelte per i progetti di opere igieniche ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è sostituito dal seguente:

« *Composizione.* — Il consiglio tecnico regionale per la sanità è istituito con decreto del presidente della giunta regionale, che lo presiede o delega un assessore a tale compito, ed è composto da:

venti funzionari tecnici responsabili dei presìdi o servizi sanitari delle U.S.L., di cui almeno 6 responsabili di servizi o presìdi mutizonali deputati ad accertamenti inerenti la prevenzione, nominati dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare;

venti esperti, di regola docenti universitari tra i quali un esperto meteorologo, con particolari competenze per gli aspetti tecnici della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nominati dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare;

sei funzionari designati dalla giunta regionale tra i responsabili dei servizi o settori degli uffici regionali attinenti alla tutela della salute;

un rappresentante della sanità militare designato dalla direzione della sanità militare del comando militare territoriale in cui è ricompresa la regione.

Il consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è sostituito dal seguente:

« *Organizzazione.* — Il consiglio tecnico regionale per la sanità si articola in sezioni per la trattazione di tematiche tecniche accorpate per gruppi omogenei, con potere deliberante sulle materie loro attribuite.

Il numero delle sezioni, le loro competenze e l'attribuzione dei componenti del consiglio a ciascuna di esse sono fissate all'inizio di ogni triennnio dalla giunta regionale, sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del piano sanitario regionale.

La giunta regionale può costituire all'interno del consiglio tecnico speciali commissioni per la trattazione di specifici problemi tecnico-sanitari, fissandone la composizione e la durata.

Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico regionale per la sanità e delle sue sezioni sono svolte da funzionari nominati dalla giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma il presidente della giunta regionale provvede ad integrare le sezioni competenti come segue:

la sezione del consiglio tecnico regionale per la sanità che assume le funzioni già svolte dal comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, allorché espleta dette funzioni è integrata con:

a) il provveditore regionale alle opere pubbliche, o un suo delegato;

b) l'espettore di zona e il comandante del corpo dei vigili del fuoco del capoluogo di regione;

c) il capo dell'ispettorato della motorizzazione del capoluogo di regione;

d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, o un suo delegato;

la sezione che assume le funzioni delle commissioni tecniche-permanenti per i gas tossici, allorché espleta dette funzioni è integrata con il questore e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale provvede a nominare:

a) un rappresentante per ogni provincia dell'AVIS, se regolarmente costituita e funzionante;

b) un rappresentante per ognuna delle altre associazioni di donatori esistenti nella regione, se regolarmente costituite con un numero di iscritti non inferiore a 2000 unità, di cui almeno due terzi donatori attivi.

I rappresentanti di cui al comma precedente sono chiamati ad integrare la sezione che assume le funzioni di pertinenza delle commissioni provinciali per la disciplina e lo svolgimento della trasfusione del sangue umano, allorché esercitì dette funzioni.

All'inizio di ogni triennio il consiglio tecnico provvede ad eleggere un vice presidente ed un vice presidente supplente, e le singole sezioni provvedono a loro volta a nominare un presidente ed un vice presidente ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è sostituito dal seguente:

« Fino all'emanazione del regolamento, per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme anche regolamentari previste dalle vigenti normative in materia di organismi consultivi, ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del consiglio tecnico regionale per la sanità estranei alla amministrazione regionale spettano le indennità di presenza e di missione nei casi e nelle misure previste per i componenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, dall'art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 febbraio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 gennaio 1982 (atto n. 458) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 febbraio 1982.

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1982, n. 7.
Approvazione del nuovo statuto della comunità montana dell'Alto Chiascio con sede in Gubbio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 1° marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, il nuovo statuto della comunità montana Alto Chiascio, zona omogenea « B » con sede in Gubbio, così come deliberato dal consiglio della comunità con atti consiliari numeri 10, 11, 13, 24 e 45 rispettivamente del 2 aprile 1981, dell'8 aprile 1981, del 4 maggio 1981, del 25 giugno 1981 e del 20 novembre 1981, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 febbraio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 gennaio 1982 (atto n. 455) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 febbraio 1982.

(*Omissis*).

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... **L. 72.000**
semestrale .... **L. 40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... **L. 100.000**
semestrale .... **L. 55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali *della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... **L. 96.000**
semestrale .... **L. 53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... **L. 85.000**
semestrale .... **L. 47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... **L. 165.000**
semestrale .... **L. 92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... **L. 30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... **L. 400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 65.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1982, n. 8.

Partecipazione regione Umbria alla costituzione Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 1° *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria partecipa quale socio alla costituzione dell'associazione denominata «Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica», con sede in Assisi.

L'associazione si prefigge, senza scopo di lucro, di svolgere attività didattica di ricerca e di assistenza per la formazione e per l'aggiornamento degli imprenditori e dei quadri dirigenti pubblici e privati, anche stranieri, che operano nel settore del turismo.

Art. 2.

La giunta regionale ed il suo presidente, per quanto di rispettiva competenza, compiono tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'associazione e ad approvare, sentita la competente commissione consiliare permanente, il relativo statuto. Lo statuto deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante della Regione nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione dell'associazione.

La giunta regionale deve trasmettere al consiglio regionale, alla fine di ogni esercizio, una relazione sull'attività e sui programmi dell'associazione.

Art. 3.

La spesa annua per l'attuazione della presente legge sarà determinata con le modalità di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, e verrà imputata, a decorrere dal 1982, al cap. 5351, di nuova istituzione nel bilancio regionale (tit. 1, sez. 10, rubr. 46, cat. 5, sett. 24, tipo 1.1.), denominato: «Contributo annuo regionale al Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica».

All'onere relativo si farà fronte riducendo di pari importo lo stanziamento da iscrivere, per le finalità della legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2, cap. 5350 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1982 in poi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 febbraio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *gennaio* 1982 (*atto n.* 465) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *febbraio* 1982.

(1409)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820910)